



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZIO N. 1 AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI LEGALI

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI AVVOCATI ACCREDITATI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA,
DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE
E PER LA DIFESA DEI DIPENDENTI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Richiamato l'art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), che prevede il conferimento ai Dirigenti delle competenze in relazione all'adozione di atti e di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno;

-Visto che, in base all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

-Visti i principi generali dell'attività amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) sanciti dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

-Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 ("Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro");

-Considerato che il conferimento di incarichi legali non impone il ricorso allo strumento dell'appalto pubblico, così come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V nella sentenza dell'11 maggio 2012 n. 2730, in base alla quale gli Enti locali non hanno l'obbligo di esperire una "gara" per affidare un singolo mandato di patrocinio legale;

-Dato che l'attribuzione di singoli incarichi di difesa e di rappresentanza giudiziale dell'Ente, in adesione all'orientamento espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, esula dalla disciplina dettata dal Codice dei Contratti – Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – non integrando un appalto di servizi in senso stretto, bensì un contratto d'opera intellettuale;

-Rilevato che l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ribadisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito

di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-Visto che l'attività dell'Ente è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di buon andamento, imparzialità, economicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

-Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55;

-Considerato

§ che il Comune, per la tutela dei propri diritti, interessi e delle sue ragioni, resiste, promuove giudizi in materia civile, penale, amministrativa, tributaria;

§ che l'Ente non dispone in organico delle professionalità in grado di rappresentarlo nei procedimenti e nelle controversie;

§ che, pertanto, è opportuno provvedere alla formazione di un Elenco di professionisti accreditati, a cui attingere ogni qualvolta sia necessario affidare un incarico legale;

§ che il predetto Elenco verrà aggiornato ogni due anni, previa pubblicazione di un apposito Avviso;

-Richiamato l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in virtù del quale, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Ritenuto necessario perseguire i seguenti obiettivi:

§ redazione di un minor numero di atti amministrativi per procedere all'affidamento di incarichi legali, con correlato risparmio di risorse umane;

§ riduzione della spesa annua impegnata in questioni legali, in rapporto al numero di vertenze;

§ individuazione e disponibilità di soggetti in possesso di specifiche competenze, con garanzia di elevato livello di professionalità, in relazione alle esigenze dell'Ente;

-Dato atto che la creazione del suddetto Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma si basa sul possesso di titoli e requisiti, tra i quali l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da non meno di 3 (tre) anni, elementi indispensabili all'assunzione degli incarichi;

-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.03.2017;

-In esecuzione della propria Determinazione n. 25 del 10.03.2017;

rende noto

-che il Comune di Minturno intende formare un Elenco di Avvocati accreditati presso l'Ente, a cui affidare incarichi legali di patrocinio, di assistenza, di consulenza stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, per la tutela dei diritti, delle ragioni e degli interessi dell'Ente e per la difesa dei dipendenti comunali;

-che il suddetto Elenco viene redatto nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza e proporzionalità.

1. Obiettivi e settori di competenza

È istituito un apposito Elenco di Avvocati accreditati (shortlist) per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio, di assistenza e di consulenza stragiudiziale in materia civile, penale ed amministrativa, tributaria al fine di garantire la tutela dei diritti, delle ragioni, degli interessi dell'Ente e la difesa dei dipendenti comunali.

L'Elenco verrà aggiornato ogni due anni, previa pubblicazione di un apposito Avviso.

Gli incarichi in questione attengono ai settori di seguito indicati:

- a. responsabilità civile dell'Ente derivante da insidie stradali o comunque riconducibile a circolazione di veicoli o ad azione di pedoni;
- b. altri giudizi di competenza esclusiva del Giudice di Pace;
- c. giudizi di competenza del Tribunale Civile;
- d. giudizi di competenza del Tribunale Penale;
- e. giudizi di competenza del TAR;
- f. giudizi di competenza delle Giurisdizioni Superiori;
- g. controversie in materia di lavoro;
- h. procedimenti tributari.

2. Descrizione dell'incarico ed atti transattivi

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell'inserimento nell'Elenco:

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici dell'Ente e l'Amministrazione Civica;
- portare a conoscenza dei citati organi, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Ente, incontri presso il Palazzo Municipale o altra sede indicata dall'Amministrazione;
- fornire un parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell'opportunità o della convenienza circa l'eventuale proposizione di appello o di ricorso per Cassazione o impugnazione dei provvedimenti emanati nella controversia seguita;
- predisporre e trasmettere un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, ritenuta utile e vantaggiosa per l'Ente ;
- non azionare procedure in danno del Comune per il pagamento di compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento e, comunque, non prima della fine dello svolgimento dell'incarico;
- avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore del Comune, trasmettendo a quest'ultimo, nell'eventualità del mancato recupero, quanto occorre per quello coattivo (iscrizione a ruolo);
- garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione del proprio telefono cellulare;
- non proporre azioni legali in nome e /o per conto altrui contro il Comune di Minturno per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato (tale obbligo è esteso ai legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico già affidato.

Il legale incaricato ha facoltà di transigere le liti insorte, qualora ne ravvisi l'utilità per l'Ente. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere controfirmato dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68

3. Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare istanza legali, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale, per un massimo di tre settori previsti nell'art. 1, comunque indicativi e non vincolanti per l'Ente.

L'iscrizione può essere richiesta come studio associato o società di professionisti: in questo caso non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che ne fanno parte, di essere iscritti singolarmente e contemporaneamente come associati nell'Elenco.

Lo studio o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che intende impegnarsi per l'Ente ed ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell'associazione professionale ovvero del gruppo di lavoro.

L'inserimento nell'Elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti nonché i nomi degli avvocati coinvolti.

Tutti i legali devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni;
- assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale, assistenza, consulenza stragiudiziale nell'interesse dell'Ente;
- diploma di Laurea in Giurisprudenza ed abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (in caso di legali stranieri dovrà trattarsi di avvocati integrati);
- polizza di assicurazione contro i rischi professionali con massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- Partita IVA;

Inoltre, ogni legale interessato a presentare l'istanza dichiara:

- la disponibilità a presentare parcelle con compensi determinati secondo i parametri previsti in questo Avviso (di norma non superiori ai minimi in vigore);
- la disponibilità ad autorizzare il Comune di Minturno, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche mediante strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la dichiarazione;
- l'accettazione, senza riserve, delle condizioni contenute nell'Avviso Pubblico;

Costituiscono impedimento al conferimento dell'incarico legale:

- l'aver subito provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte dell'Ordine degli Avvocati;
- l'essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al quarto grado del Sindaco, del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Delegati;
- l'aver rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici e Istituzioni private, anche universitarie;
- il vantare cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale, assistenza, consulenza stragiudiziale nell'interesse dell'Ente;

- il vantare conflitti di interesse con l'Ente;
- il presentare motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'essere costituiti in giudizio contro il Comune di Minturno.

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono essere: a) posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso, per la presentazione delle domande di ammissione; b) mantenuti per tutto il periodo di iscrizione al predetto Elenco e, comunque, durante l'espletamento dell'incarico professionale.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti e di procedere ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che ne deriva.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto, con la responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali, e con la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

Nel caso di richiesta di iscrizione di uno studio associato o di società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, a pena di esclusione dall'Elenco:

- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta, per gli studi associati, da tutti i componenti ovvero dal soggetto delegato, mentre, per le società di professionisti, dal legale rappresentante;
- gli allegati devono essere prodotti, nel caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti, mentre, nel caso di società di professionisti, da ciascuno dei soci.

In ogni caso, l'iscrizione in Elenco non vincola in alcun modo il Comune a conferire l'incarico legale.

4. Curriculum in formato europeo ed obblighi deontologici

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum professionale in formato europeo (debitamente sottoscritto e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali), una copia di un documento di identità e debbono dichiarare mediante autocertificazione (riscontrata al momento del conferimento dell'incarico) di essere in possesso dei predetti requisiti. Gli interessati si impegnano a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.

Dal curriculum deve risultare la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti e ai principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, eventuali titoli di specializzazione, pubblicazioni, corsi frequentati ed attività di consulenza prestate.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la conferma dei requisiti, del titolo e delle esperienze dichiarati nella domanda, mediante la produzione di adeguata documentazione. Saranno escluse automaticamente le istanze incomplete e/o non corredate dai documenti richiesti.

Inoltre, gli interessati devono dichiarare di accettare le seguenti condizioni:

- obbligo di aggiornare costantemente il Sindaco e l'Ufficio Affari Legali sull'attività svolta;

- consenso a percepire i compensi fissati nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.03.2017 ed indicati in questo Avviso;
- qualora in corso di causa dovesse ravvisarsi la necessità di ulteriori somme rispetto a quelle presuntivamente quantificate ed impegnate, sempre sulla scorta dell'attività svolta e di quella da svolgere, impegno a darne comunicazione tempestiva all'Ente per l'adozione degli atti consequenziali;
- partecipazione ad incontri o a riunioni per l'esame della causa a richiesta dell'Ente, presso il Palazzo Municipale.

L'attività di consulenza presso gli uffici del Comune sarà assicurata secondo necessità ed esigenze rappresentate, di volta in volta, dagli organi politici, amministrativi o dal Servizio n. 1 Amministrativo-Affari Generali.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e deve dichiarare di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Minturno per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Il professionista dovrà: a) comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione al mandato ricevuto, anche se sopravvenuta all'affidamento; b) rinunciare alla rappresentanza e alla difesa in giudizi che vedono coinvolto, in modo contrapposto, un interesse del Comune. A tal fine, il professionista nominato non potrà difendere alcuno degli imputati dei procedimenti penali nei quali il Comune è persona offesa da reato.

5. Termine di presentazione e modalità di invio delle domande di iscrizione

Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione all'elenco, munita della dichiarazione di disponibilità e di accettazione delle condizioni del presente Avviso, entro le ore 12 di lunedì 03.04.2017. Saranno automaticamente escluse le domande presentate fuori termine.

Le domande in busta chiusa dovranno pervenire direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente o attraverso PEC (contenzioso.minturno@pec.it) o a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Minturno – Servizio n. 1 Amministrativo-Affari Generali – Ufficio Affari Legali – Via Principe di Piemonte 9 – 04026 Minturno (LT). Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento delle domande o per disguidi nella consegna, non imputabili a colpa del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Ciascuna domanda, da redigersi secondo l'allegato schema (All. A), dovrà contenere sulla busta, pena l'esclusione, la dicitura "Elenco di Avvocati accreditati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio, di assistenza, di consulenza stragiudiziale e la difesa dei dipendenti comunali" e dovrà essere corredata dal curriculum professionale in formato europeo (debitamente sottoscritto e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali) e da una copia di un documento di identità. Anche nel caso di richiesta di iscrizione per più materie (indicative e non vincolanti per l'Ente) dovrà essere presentata una sola domanda.

Tutti i dati personali trasmessi con l'istanza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di formazione dell'Elenco e di eventuale affidamento dell'incarico legale.

6. Validità ed efficacia dell'Elenco

Previo verifica delle istanze, in ordine ai requisiti di ammissibilità ed alla correttezza formale, l'Elenco di Avvocati (shortlist) verrà stilato in ordine alfabetico ed avrà un'efficacia di 2 (due) anni, a decorrere dalla sua formazione ed approvazione con Determinazione dell'Ufficio Affari Legali. Trascorso tale termine, l'Amministrazione provvederà a pubblicare un altro Avviso Pubblico per l'elaborazione di un nuovo Elenco. In ogni caso, il vecchio conserverà efficacia fino alla formazione della nuova lista.

Con la pubblicazione del presente Avviso e la successiva formazione dell'Elenco qualunque precedente avviso ed elenco di professionisti già eventualmente in essere si intenderà revocato ad ogni effetto di legge.

La valutazione delle domande verrà effettuata, sulla base dei curricula trasmessi all'Ente, da una apposita Commissione, presieduta dal Segretario Generale del Comune e formata dal Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo-Affari Generali e dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Affari Legali o altro dipendente di cat. C1.

Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi.

Saranno rigettate le domande:

- presentate o inviate oltre il termine utile;
- non sottoscritte dal professionista;
- prive di curriculum sottoscritto;
- prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

L'Elenco in questione verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.minturno.it.

7. Modalità di affidamento dell'incarico

Gli incarichi oggetto del presente Avviso Pubblico non comportano per il Comune di Minturno vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato. Infatti, l'inserimento dei legali nell'Elenco non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente.

L'inclusione del professionista nell'Elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune di Minturno né la pretesa o il diritto del candidato di ottenere eventuali incarichi legali.

Resta ferma la facoltà per il Sindaco o la Giunta Comunale di attribuire incarichi a professionisti non iscritti in Elenco, anche nelle materie di cui all'art. 1, per questioni di particolare e comprovata complessità o per ragioni connesse all'esigenza di assicurare una continuità nella linea difensiva. L'Ente potrà scegliere altri Avvocati non iscritti nel predetto Elenco, quando la singolarità e la rilevanza del procedimento o della controversia giustifichino un affidamento fiduciario a professionisti e a Studi legali di chiara e notoria fama, che non abbiano presentato la domanda per l'inclusione nel predetto Elenco.

Il professionista si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, il patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale contro l'Amministrazione Comunale di Minturno e dovrà comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione al mandato ricevuto, anche se sopravvenuta all'affidamento.

Il mandato ad litem ad ogni Avvocato sarà conferito dal Sindaco, previa conforme Deliberazione della Giunta Comunale, adottata secondo il criterio della rotazione tra gli iscritti e nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

L'affidamento dell'incarico avverrà evitando il cumulo dei mandati tra i soggetti iscritti nell'Elenco e tenendo conto dei seguenti fattori:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti;

. rotazione degli incarichi.

L'incarico verrà assegnato con Deliberazione della Giunta Comunale munita di convenzione/disciplinare, che stabilirà modalità, termini e compensi della prestazione professionale, secondo le tariffe di seguito indicate. Prima della sottoscrizione del disciplinare, il professionista si impegna a rendere edotta l'Amministrazione Comunale sulle problematiche pertinenti al mandato professionale e sul grado di complessità.

Non possono essere assegnati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della controversia implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto: in tale circostanza l'atto di affidamento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità, la facoltà di nominare il legale attingendo liberamente dal predetto Elenco, senza seguire l'ordine alfabetico, sulla base del curriculum presentato.

Per gli incarichi che comportano una difesa del Comune dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, considerate la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli nell'affidamento dell'incarico. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore a seguito di una sentenza favorevole per l'Ente, l'incarico è di norma affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

8. Fissazione e liquidazione dei compensi

Il professionista deve produrre una pre-parcella relativa alle proprie competenze professionali. Queste ultime sono assegnate in base al valore della causa, secondo i seguenti parametri lordi, onnicomprensivi (Iva e CPA inclusi, contributo unificato escluso):

- per i processi di valore inferiore ad € 5.000,00 e per tutti quelli instaurati dinanzi al Giudice di Pace: compenso lordo complessivo € 500,00 (cinquecento/00);
- per i processi di valore compreso tra € 5.100,00 ed € 15.000,00: compenso lordo complessivo € 1.000,00 (mille/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause fino ad € 300.000,00): compenso lordo complessivo € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause da € 300.001,00 fino ad € 1.000.000,00): compenso lordo complessivo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause da € 1.000.001,00 fino a € 1.500.000,00): compenso lordo complessivo € 3.000,00 (tremila/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause oltre € 1.500.001,00): compenso lordo complessivo € 3.500,00 (tremila/00);
- per le vertenze di competenza del TAR: compenso lordo complessivo € 2.000,00 (duemila/00);
- per le vertenze innanzi alla Corte d'Appello: compenso lordo complessivo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione: compenso lordo complessivo € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per l'attività professionale svolta, al termine della vertenza/causa. Resta ferma la possibilità per il professionista di chiedere un acconto pari al 30% delle competenze, nel corso del rapporto professionale con il Comune.

In nessuna ipotesi il compenso per il professionista potrà superare i 20.000,00 (ventimila/00) euro lordi, complessivi ed annui.

In caso di studi professionali associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo da corrispondergli.

In virtù della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2017, per gli Avvocati incaricati del patrocinio legale in giudizi penali, sono stabiliti i seguenti livelli tariffari:

- quali parametri di riferimento, i valori minimi ottenuti applicando a quelli medi previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 la riduzione del 50% e, per la sola fase istruttoria, una diminuzione del 70% (come prevista dall'art. 4 comma 1 dello stesso DM), ai quali andrà applicata, a discrezione del professionista, una ulteriore riduzione percentuale.

9. Revoca del mandato

In caso di violazioni o di inadempienze accertate dall'Ente, il mandato *ad litem* sarà revocato senza alcun diritto al corrispettivo per l'attività svolta, con conseguente restituzione delle eventuali somme già ricevute.

10. Sospensione e cancellazione dall'Elenco

La sospensione dall'Elenco avrà luogo nel caso in cui per due volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto abbia rifiutato senza motivo la prestazione richiesta.

Sono cause di cancellazione dall'Elenco dei professionisti accreditati:

- 1) la sopravvenienza di una delle clausole di esclusione;
- 2) la rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico;
- 3) l'inadempimento nell'assolvimento del mandato ricevuto;
- 4) la perdita dei requisiti di iscrizione;
- 5) la richiesta specifica dell'interessato
- 6) il verificarsi di cause di incompatibilità;
- 7) l'accertata falsità delle dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione all'Elenco.

Nei casi sopraelencati verrà comunicata al legale la cancellazione dall'Elenco.

11. Pubblicità

Il presente Avviso e l'Allegato A (fac-simile di domanda) sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.minturno.lt.it, nella sezione Albo Pretorio per almeno 15 giorni.

L'Elenco degli Avvocati accreditati sarà consultabile sul predetto sito web.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti interessati è finalizzato unicamente alla stesura di un Elenco per l'eventuale, successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o degli incaricati o dei dipendenti coinvolti a vario titolo per l'incarico professionale affidato o da affidare;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;

e) la presentazione delle domande implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali).

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Lepone – Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo-Affari Generali. Per ulteriori informazioni, è possibile:

- contattare i recapiti tel. 0771.6608256 – fax 0771.6608244;
- inviare una e-mail a contenzioso@comune.minturno.lt.it o una Pec a contenzioso.minturno@pec.it

14. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

15. Norma finale

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o annullare la presente procedura o di riaprirne i termini, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. In caso di proroga o di riapertura dei termini, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i professionisti di integrare eventualmente, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.

Per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Ente può revocare, prima della scadenza, la procedura già avviata. Il provvedimento di revoca sarà notificato a tutti coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione.

Minturno, 10.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Lepone

